

Disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) per gli anni 2026-2031 per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 10 ottobre 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l'articolo 1, comma 670;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL), ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL), ed il relativo Allegato A (RTTE), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 618/2023R/COM), ed il relativo Allegato A (TIPPI), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2026, 142/2026/R/EEL (di seguito: deliberazione 142/2026/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3 del TIT individua due differenti regimi di riconoscimento tariffario delle imprese distributrici, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali:
 - alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo si applicano i criteri ROSS, ai sensi del comma 17.1 della deliberazione 497/2023/R/COM;

- alle imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo si applica il regime parametrico, ai sensi della deliberazione 237/2018/R/EEL e della deliberazione 142/2026/R/EEL;
- il comma 21.1 del TIT prevede che per le imprese non soggette ai criteri ROSS, l'Autorità definisca e pubblichi, entro il 31 marzo dell'anno $t+1$, le tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di distribuzione per il medesimo anno t .

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 142/2026/R/EEL ha disciplinato la revisione dei criteri di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo per il periodo 2026-2031;
- l'articolo 9.4 della deliberazione 142/2026/R/EEL prevede che, ai fini della determinazione dei costi unitari riconosciuti per i servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per l'anno 2026, alle imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo, si applichino le disposizioni di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL fino al 30 aprile 2026;
- l'articolo 8 della citata deliberazione 142/2026/R/EEL prevede che i meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e di misura e dei costi di trasmissione per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ivi inclusi i meccanismi di riconoscimento in acconto delle perequazioni, siano disciplinati dal Titolo VIII del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 35.4 del TIT prevede che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), attenendosi alle disposizioni del TIT medesimo, provveda alla quantificazione, liquidazione ed erogazione dei saldi di perequazione;
- il comma 35.5 del TIT stabilisce che con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità (DINE) siano disciplinate le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, nonché le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa; il citato comma 35.5 stabilisce altresì che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla suddetta determinazione sia sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- il comma 35.6 del TIT stabilisce tra l'altro che agli esercenti siano concessi non meno di 30 giorni per l'invio dei dati di perequazione;
- il comma 35.7 del TIT stabilisce che, nel caso in cui le imprese non rispettino i termini e le modalità previste per la messa a disposizione dei dati necessari per la quantificazione dei saldi di perequazione, la Cassa provveda a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti in ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa distributtrice inadempiente e viceversa di massimizzazione di

quanto eventualmente dovuto dalla stessa impresa distributrice inadempiente al sistema di perequazione nel suo complesso;

- il comma 35.11 del TIT prevede che, in relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione, la Cassa si attenga alle indicazioni dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36 del TIT disciplina il meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e misura;
- l'articolo 37 disciplina il meccanismo di perequazione dei costi di trasmissione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 38 stabilisce meccanismi specifici di acconto per le suddette perequazioni per le imprese distributrici non soggette ai criteri ROSS;
- il comma 38.2 del TIT prevede che il meccanismo di acconti per la perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione e misura sia a partecipazione facoltativa, secondo modalità definite dalla Cassa;
- il medesimo comma 38.2 del TIT prevede inoltre che gli acconti per la perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione e misura, con riferimento alla tariffa per l'anno t :
 - siano fissati pari al 90% del valore dell'ammontare del saldo di perequazione stimato sulla base della tariffa di riferimento dell'anno $t-1$;
 - siano erogati in due rate entro la fine dell'anno t ;
 - e che il saldo sia previsto entro il 31 dicembre dell'anno $t+1$.
- il comma 38.3 del TIT prevede che il meccanismo di acconti per la perequazione dei costi del servizio di trasmissione sia a partecipazione obbligatoria qualora si partecipi ai meccanismi di acconto di cui al comma 38.2;
- il medesimo comma 38.3 del TIT prevede inoltre che gli acconti per la perequazione dei costi del servizio di trasmissione, con riferimento alla tariffa per l'anno t :
 - siano fissati pari al 80% del valore dell'ammontare di perequazione provvisorio;
 - siano erogati, nell'anno t in sei rate bimestrali;
 - e che il saldo sia previsto entro il 31 dicembre dell'anno $t+1$.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini degli aggiornamenti delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, le imprese distributrici comunicano, in ciascun anno t , tramite il sistema telematico reso disponibile dagli Uffici dell'Autorità, denominato "Volumi di servizio erogati – DIS", le grandezze di scala relative al numero di punti di prelievo, alla potenza complessivamente impegnata, e all'energia prelevata dai medesimi punti di prelievo, per ciascuna tipologia

contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT, a valori di consuntivo dell'anno $t-1$ e a valori di preconsuntivo dell'anno, t ;

- ai fini delle determinazioni degli ammontari di perequazione, le imprese distributrici comunicano, in ciascun anno t , tramite il sistema telematico reso disponibile dalla CSEA, le grandezze di scala e i dati economici relativi ai valori di consuntivo dell'anno $t-1$ rilevanti per i meccanismi di perequazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa;
- definire le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei saldi di perequazione di cui agli articoli 36 e 37 del TIT;
- definire le informazioni rilevanti ai fini della determinazione degli acconti di perequazione di cui all'articolo 38 del TIT;
- prevedere che, nel caso in cui le variabili utilizzate ai fini della determinazione degli acconti siano state determinate d'ufficio dalla Cassa coerentemente con le disposizioni di cui al comma 35.7 del TIT e producano un valore di acconto positivo, l'impresa distributrice non benefici dei suddetti acconti;
- prevedere che qualora, in esito alla determinazione a consuntivo degli ammontari di perequazione, le anticipazioni erogate risultino complessivamente maggiori di tale determinazione, le imprese provvedano a versare alla Cassa la relativa differenza.

DETERMINA

Articolo 1

Tempistiche di messa a disposizione dei dati e di determinazione dei saldi di perequazione per le imprese non soggette ai criteri ROSS

- 1.1 Con riferimento alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e misura di cui all'articolo 36 del TIT e alla perequazione dei costi di trasmissione di cui all'articolo 37 del TIT e ai fini di quanto previsto dal comma 35.5 del TIT ed in coerenza con le disposizioni di cui al comma 35.6 del TIT medesimo:
- a) entro il 31 luglio di ciascun anno t , le imprese trasmettono alla Cassa, con le modalità dalla medesima definite ed in coerenza con quanto disposto nell'Allegato A alla presente determinazione, le informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - b) entro il 15 settembre di ciascun anno t la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, apposite comunicazioni preliminari dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - c) entro il 15 ottobre di ciascun anno t le imprese possono inviare alla Cassa, con le modalità dalla medesima definite, eventuali rettifiche delle informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;

- d) entro il 15 novembre di ciascun anno t , la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, le comunicazioni definitive dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
- e) entro il 15 dicembre di ciascun anno t le imprese distributrici versano gli importi dovuti relativi ai saldi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$;
- f) entro il 31 dicembre di ciascun anno t la Cassa eroga a ciascuna impresa distributrice gli importi dovuti relativi ai saldi di perequazione di competenza dell'anno $t-1$;
- g) entro il 30 aprile di ciascun anno le imprese possono inviare alla Cassa, con le modalità dalla medesima definite, eventuali rettifiche delle informazioni necessarie al calcolo dei risultati di perequazione relativi agli anni precedenti;
- h) entro il 31 maggio di ciascun anno, la Cassa invia a ciascuna impresa distributrice le comunicazioni definitive dei risultati di perequazione relativi agli anni precedenti in esito alle eventuali rettifiche di cui al precedente punto g);
- i) entro il 30 giugno di ciascun anno la Cassa e le imprese distributrici versano gli importi di conguaglio in relazione ai meccanismi di perequazione relativi agli anni precedenti eventualmente dovuti in esito alle rettifiche di cui al precedente punto g).

Articolo 2

Modalità di gestione dei meccanismi di perequazione generale di cui al Titolo VIII del TIT

- 2.1 Le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei saldi di perequazione di cui agli articoli 36 e 37 del TIT sono disciplinate nella Parte I dell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Meccanismi di riconoscimento degli acconti di perequazione per le imprese non soggette ai criteri ROSS

- 3.1 In relazione ai risultati di perequazione di ciascun anno t , ai sensi dell'articolo 38 del TIT, la Cassa determina quote di acconto per la perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e misura e per la perequazione dei costi di trasmissione, secondo le modalità riportate nella Parte II dell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.
- 3.2 Coerentemente con le disposizioni di cui al comma 38.2 del TIT, gli acconti relativi alla perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione e misura sono erogati in due rate entro la fine dell'anno t .
- 3.3 Coerentemente con le disposizioni di cui al comma 38.3 del TIT, gli acconti relativi alla perequazione dei costi di trasmissione sono erogati in sei rate bimestrali, secondo le seguenti tempistiche:

- a) entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre, le imprese distributrici, per le quali gli importi in acconto sono negativi, versano alla Cassa quanto dovuto;
 - b) entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre la Cassa, provvede a erogare, se positivi, gli importi in acconto, ad eccezione dei casi di cui al comma 3.4.
- 3.4 Qualora le variabili utilizzate ai fini della determinazione degli acconti di cui al comma 3.1 siano state determinate d'ufficio ai sensi del comma 35.7 del TIT e producano un valore di acconto positivo, l'impresa distributtrice non beneficia degli acconti di cui al medesimo comma 3.1.
- 3.5 La Cassa disciplina le modalità di esercizio della facoltà delle imprese distributrici di avvalersi degli acconti di cui al comma 3.1 in relazione alla perequazione relativa ai ricavi del servizio di distribuzione e misura.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 La presente determinazione è trasmessa alla Cassa ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).



Marta Chicca
Autorità di
Regolazione per
Energia Reti e
Ambiente
12.10.2026
17:40:45
GMT+02:00